



Comune di Rometta

Provincia di Messina
Sett. Servizi Ambiente, Territorio, Infrastrutture

Ordinanza n. 10

li 24 Luglio 2014

Ordinanza di Demolizione

PER OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN ASSENZA
DELLE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI.

Il Responsabile dell'Area

Visto il verbale n.03/13, reg.5, di constatazione di irregolarità edilizia per opere eseguite in assenza della concessione edilizia, redatto in data 02.12.2013, dal Commissario Rosario Giunta, Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, dall'Agente di Polizia Municipale Angelo Saraò, in collaborazione con lo scrivente, con cui si constata che la ditta: Patanè Venera, nata a Giarre (CT) il 08.08.42 e residente a Rometta in Corso della Libertà, complesso edilizio Antares, palazzina C2; Ficherà Lucia, nata a Giarre (CT) il 15.08.63 e residente a Vetulonia (GR), in via Garibaldi s.n.c.; Ficherà Alfia Alba, nata a Messina il 19.05.69 ed ivi residente in viale Giostra n.98, complesso edilizio Scacciapensieri; e Ficherà Giuseppe, nato a Messina il 29.01.74 e residente a Buriano (GR) in via In Mezzo n.6; ha eseguito, in ampliamento all'unità immobiliare ricadente nel complesso edilizio Antares, pal.C2 sito in Corso della Libertà, in catasto al foglio di mappa n.2, particella 2203, sub.4, le seguenti opere abusive:

A. Realizzazione di una tettoia chiusa e/o gazebo avente struttura portante in ferro e chiusura della stessa in alluminio anodizzato e vetri con copertura in perline in legno con soprastante lamiera grecata e guaina da una parte e pannelli coibentati dall'altra. Lo stesso, avente le misure ml.4,60 x 4,30 con altezza media di ml.2,60, è stato realizzato a ridosso della propria abitazione sullo spazio di pertinenza lato sud-ovest ed è adibito a cucina-soggiorno.

il tutto come meglio descritto nell'allegato verbale di accertamento di violazione edilizia già citato.

Considerato che tutte le opere abusive sono state realizzate nel nell'anno 1987, come riscontrabile dalle dichiarazioni della Sig. Patanè Venera e riportate nel suddetto verbale;

Visto l'art.23 della legge regionale 37/85 in base al quale, per le opere abusive, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive medesime sono state realizzate;

Visto il Piano Regolatore Generale di questo Comune adottato con delibera consiliare n.46 del 03.07.2000 ed il relativo Decreto Assessoriale di approvazione dello stesso n.1166/DRU del 12.12.2005 in atto vigente;

Visto in particolare l'art. Art.50 delle Norme di Attuazione del vigente PRG, in base al quale le zone urbanistiche "B4" sono da intendersi sature in quanto hanno esaurito la loro capacità edificatoria e che in tali zone sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di trasformazione della copertura piana con copertura a tetto a falde inclinate e manto di tegole nel rispetto degli artt. 56 e 62 del R.E. e che l'eventuale demolizione e ricostruzione potrà essere concessa nell'ambito degli stessi volumi esistenti ove l'indice fondiario corrispondente sia pari o inferiore a 1.50 mc/mq e siano interessati tutti gli edifici ricadenti nella singola area perimetrata (Tav.C1-PRG);

Visto ancora l'art.3 delle suddette Norme di attuazione ed in particolare la definizione del parametro "Volume", inteso quale somma dei prodotti delle superfici utili (Su) dei singoli piani per le rispettive altezze, computate da pavimento a pavimento e del parametro "Su", quale somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entroterra misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (muratura, centrali tecnologiche);

Considerato che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è soggetta al regime della Concessione Edilizia ai sensi dell'art.2 del vigente Regolamento Edilizio;

Rilevato che le suddette opere realizzate in ampliamento alla preesistente unità immobiliare, ha di fatto comportato una trasformazione urbanistica realizzando un volume soggetto al regime della Concessione edilizia e non ammissibile in zona B4 del vigente strumento urbanistico;

Ritenuto di dover ingiungere la demolizione delle opere abusive applicando la normativa in vigore al momento della realizzazione dell'abuso;

Preso atto che è tecnicamente possibile la demolizione delle opere abusivamente realizzate, nonché il ripristino dello stato primitivo dei luoghi;

Visto le note raccomandate A.R. prot.1067, 1068, 1069 e 1070 del 30.01.2014 con le quali è stato comunicato l'avvio del procedimento nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente;

Considerato che non risulta presentata alcuna istanza di condono edilizio ex art.31 legge 47/85, art.39 ex legge 724/94, art.32 ex legge 326/2003, nonché accertamento di conformità ex art.13 legge 47/85;

Visto la legge 28.02.1985 n.47, art.7;

Visto la legge regionale 10.08.1985 n.37;

Visto la legge 142/90, come recepita in Sicilia;

Visto il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area dei servizi ambiente territorio infrastrutture a norma dell'art.18 e segg. del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Ingiungo

alla ditta Patanè Venera, nata a Giarre (CT) il 08.08.42 e residente a Rometta in Corso della Libertà, complesso edilizio Antares, palazzina C2; Ficherà Lucia, nata a Giarre (CT) il 15.08.63 e residente a Vetulonia (GR), in via Garibaldi s.n.c.; Ficherà Alfia Alba, nata a Messina il 19.05.69 ed ivi residente in viale Giostra n.98, complesso edilizio Scacciapensieri; e Ficherà Giuseppe, nato a Messina il 29.01.74 e residente a Buriano (GR) in via In Mezzo n.6, **A DEMOLIRE** a propria cura e spese, con l'obbligo del ripristino del primitivo stato dei luoghi, entro il termine di giorni novanta decorrenti dalla data di avvenuta notifica del presente atto, tutte le opere abusivamente realizzate ed in premessa indicate.

Decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che sia stata eseguita la demolizione delle opere, le stesse e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le norme urbanistiche vigenti, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisite gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune di Rometta, ai sensi del terzo comma dell'art.7 della legge n.47 del 28.02.1985 e legge regionale n.37 del 10.08.1985 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono fatte salve le ulteriori sanzioni penali ed amministrative;

Dispone

che copia della presente ordinanza venga notificata ai Sigg. Patanè Venera, Ficherà Lucia, Ficherà Alfia Alba e Ficherà Giuseppe, come sopra meglio generalizzati.

Dispone altresì, che copia della presente venga trasmessa a:

- Ufficio Registro di	MILAZZO
- Procura della Repubblica c/o Pretura Circondariale di	MESSINA
- Prefettura Div.1 L.P.	MESSINA
- Ufficio del Genio Civile di	MESSINA
- TELECOM di	CATANIA
- ENEL di	POTENZA
- Stazione dei Carabinieri di	ROMETTA M.
- Ufficio di Segreteria	SEDE
- Ufficio Notifiche	SEDE

Contro il presente provvedimento codesta ditta potrà, ove lo ritenga, proporre ricorso al TAR Sicilia o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente nel termine di giorni 60 per il primo e di giorni 120 per il secondo.



responsabile dell'Area
(g. Nicotò Cannata)